



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA la Legge n. 241/1990, ed in particolare gli artt. 21-octies e 21- nonies;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 come richiamato dall'art. 1, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ed in particolare l'art. 25, comma 5 del succitato CCNL Comparto Scuola;
- VISTO il D.L. n. 126 del 29.10.2019, convertito in Legge n. 157/2019, ed in particolare l'art. 1-quinquies;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 7198 del 23.12.2015 che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sezione VI, 1089/2015 (Reg. Ric. n. 503/2015), disponeva, in favore della ricorrente Deriu Alessia, nata il 11/08/1975, diplomata magistrale, l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di III fascia della Provincia di Oristano, scuola dell'infanzia e primaria, posto comune, ad ogni effetto, compresa la stipula di contratti individuali di lavoro, con condizione risolutiva connessa all'eventuale soccombenza nel giudizio di merito;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 524 del 04.02.2016 di individuazione dell'aspirante Deriu Alessia quale avente titolo, in quanto inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento in forza del provvedimento cautelare di cui sopra, ad essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato come insegnante di scuola primaria, posto comune;
- VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 7770/2021 (resa nel giudizio R.G. n. 7680/2014) che, pronunciandosi sul merito del ricorso, e uniformandosi alle decisioni assunte dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria nn. 4 e 5 del 27.02.2019 che negano l'equiparazione del diploma magistrale all'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, ha respinto nel merito il ricorso prodotto, fra gli altri, dalla ricorrente Deriu Alessia, inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento di II fascia a seguito del provvedimento sopracitato;
- VISTO l'art. 25, comma 5, del CCNL, Comparto Scuola del 29.11.2007, confermato nella vigenza dall'art. 1, comma 10, del CCNL, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018, che prevede, in caso di “*annullamento della procedura di reclutamento*”, compiuta in ottemperanza alla decisione cautelare del giudice amministrativo, “*la risoluzione del rapporto di lavoro*” condizionato all'esito sfavorevole del giudizio di merito;
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, prot. n. 709 del 20.05.2020, nella parte in cui fornisce direttive in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze sfavorevoli per i ricorrenti;
- RITENUTO che, di conseguenza, l'Amministrazione Scolastica debba procedere all'annullamento dei succitati provvedimenti prot. n. 524 del 04.02.2016, con conseguente risoluzione del contratto di



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

lavoro a tempo indeterminato da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica sede di titolarità;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa, il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 7198 del 23.12.2015, di inserimento dell'insegnante Deriu Alessia nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e della Scuola dell'Infanzia per la Provincia di Oristano, è annullato.

Per le medesime motivazioni il conseguente provvedimento di questo Ufficio prot. n. 524 del 04.02.2016, di individuazione dell'insegnante Deriu Alessia quale avente titolo alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di Cabras, scuola primaria, posto comune, è annullato.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere risolto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cabras in applicazione della normativa citata in premessa e, in particolare, dell'art. 25, comma 5, del CCNL, comparto scuola del 29.11.2007.

IL DIRIGENTE

Elisa Serra

Documento firmato digitalmente

All'Ins. Deriu Alessia
c/o Istituto Comprensivo di Cabras

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Cabras

All'Albo e al sito Web
Sede